

**Norme & Tributi**  
**Fisco e sentenze**

# Credito inesistente in linea con la vecchia nozione

**Cassazione**

**Continuità di disciplina quando il credito non è reale o accertabile con controlli**

**Anche per la nuova norma rilevante la non sussistenza dei presupposti costitutivi**

**Laura Ambrosi**  
**Antonio Iorio**

La nuova definizione di credito di imposta inesistente per mancanza del presupposto costitutivo è in continuità con la precedente nozione di inesistenza nel caso in cui il credito non sia reale e non sia accertabile con controlli formali o automatizzati.

Sono questi alcuni degli interessanti spunti che emergono dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1757 depositata ieri, la quale, tra le prime, prende atto della modifica normativa intervenuta in merito alla definizione di crediti inesistenti, introdotta dal Dlgs 87/2024 e vigente dal 29 giugno 2024. Agli amministratori, ritenuti meri "prestanomi" di alcune società cooperative, veniva contestata l'indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all'articolo 10 quater comma 2 del Dlgs 74/2000, con conseguente condanna nei due gradi di giudizio di merito.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa evidenziava che non vi fosse prova della loro partecipazione diretta e della loro consapevolezza in ordine all'indebita compensazione, tantomeno di una possibile ingerenza nella

gestione delle cooperative dagli stessi rappresentate solo formalmente.

Si evidenziava poi che, al più, si era in presenza del delitto meno grave di compensazione di crediti non spettanti, ma non certo inesistenti.

Era infatti emerso che le somme in questione (cosiddetto bonus Renzi) erano state effettivamente erogate ai dipendenti e di conseguenza le imprese avevano compensato tali importi.

La Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che l'ammontare dei crediti inesistenti era stato calcolato confrontando il beneficio massimo maturabile da ciascuna cooperativa in applicazione del "bonus Renzi" elargito ai dipendenti.

La determinazione delle somme era stata determinata sulla base delle comunicazioni inviate dalle coopera-

tive agli enti previdenziali e assicurativi, rispetto a quanto compensato per debiti fiscali e previdenziali.

Parte dei crediti compensati non trovava quindi riscontro in contabilità e pertanto, per la Cassazione, la non veridicità non era rilevabile attraverso i controlli formali o automatizzati condotti utilizzando i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. Nel caso in cui ciò fosse stato possibile, in base alla precedente normativa, i crediti dovevano considerarsi non spettanti.

La Corte sottolinea che la qualificazione di inesistenza del credito è altresì legata ad una situazione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frodolenzia.

Secondo la sentenza, inoltre, la qualificazione di inesistenza dei crediti indicati in dichiarazione, e contestati nella vicenda in esame, non trova neppure ostacolo nella nuova previsione inserita nell'articolo 1 comma 1, lettera g quater del Dlgs 74/2000, ad opera del Dlgs 87/2024, atteso che tale disposizione collega la nozione di credito inesistente anche all'insussistenza dei presupposti costitutivi.

Dalla sentenza, ancorché non esplicitamente evidenziato, sembra emergere che, in assenza del requisito rilevante in passato ai fini della qualificazione di credito non spettante, nonostante esso fosse non veritiero o non reale - e cioè a dire la sua rilevanza dai controlli formali o automatizzati - sussiste continuità normativa tra il precedente e il nuovo concetto di inesistenza, dal momento che ora detta inesistenza si configura anche per l'assenza dei presupposti costitutivi del credito.

**PRESENTE E PASSATO**

**Il filo rosso**

Dalla sentenza della Corte di cassazione, anche se non viene esplicitamente evidenziato, sembra emergere una continuità normativa tra il precedente e il nuovo concetto di inesistenza

**La nuova inesistenza**

Ora l'inesistenza del credito si configura anche per l'assenza dei suoi presupposti costitutivi

# La pec della società è anche domicilio digitale degli amministratori

**Professioni**

**Il Registro imprese di Milano indica come uscire dalla stretta della manovra**

**Angelo Busani**

L'indirizzo di posta elettronica certificata della società amministrata può essere utilizzato dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale e, pertanto, quando nel Registro imprese si iscrive la nomina degli amministratori unitamente all'atto costitutivo delle società di persone e di capitali, la pec della società può essere usata anche come pec degli amministratori.

È questa la disposizione che il Registro imprese di Milano ha impartito («in attesa di successivi chiarimenti ministeriali»), con una comunicazione pubblicata sul suo sito internet, dopo che nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 ore del 10 gennaio), una interpretazione inevitabilmente restrittiva della nuova normativa in materia (il comma 860 dell'articolo 1 della legge 207/2024), adottata in prima lettura, aveva indotto il Registro a sospendere le domande di iscrizione delle nuove società che non fossero corredate dell'indirizzo pec dei loro amministratori.

In altre parole, con una soluzione intelligente adottata nel segno dell'efficienza, si è pensato che, alla fine, il domicilio digitale altro non è che la proiezione del domi-

cilio fisico nel mondo virtuale: pertanto, così come è sempre stato possibile che un amministratore collochi il proprio domicilio fisico presso la società amministrata, altrettanto è ora possibile che un amministratore elegga il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale egli ricopre la carica, il quale è appunto rappresentato dall'indirizzo pec attribuito alla società in questione.

La soluzione adottata rimedia agli inevitabili fastidi che la nuova normativa ha provocato alla prassi professionale (senza arrecare alcun plausibile vantaggio, in quanto per effettuare comunicazioni a una società è sufficiente la pec della società stessa, quando invece quella degli amministratori non serve pressoché a nulla): si pensi a un consiglio di amministrazione formato da un consistente numero di componenti, ognuno dei quali avrebbe dovuto munirsi di pec per permettere alla società di iscriversi nel Registro imprese; per non parlare delle persone straniere, alle prese non solo con il problema di aprire la pec (strumento inesistente nel Paese di loro appartenenza), ma anche con il problema di doverla costantemente monitorare.

La disposizione del Registro imprese di Milano è peraltro testualmente correlata alle nomine effettuate in seno all'atto costitutivo delle società: ma è da credere che si possa leggere anche con riferimento alle cariche elette per decisione dei soci nel durante della vita societaria.

forfettarie. Fari puntati sulla disciplina in materia.  
**di Cristina Odorizzi**  
La versione integrale dell'articolo su: [nplusfisco.ilsole24ore.com](http://nplusfisco.ilsole24ore.com)

# Fringe benefit, esenzione anche con carta nominativa

**Risposta a interpello**

**Riconosciuta la natura di voucher cumulativo dello strumento**

**Gianpaolo Sbaraglia**  
**Gabriele Sepio**

Essenti i fringe benefit anche se assegnati mediante carta di debito. È quanto emerge dalla risposta a interpello 5/2025, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni in merito al rapporto tra nuove soluzioni tecnologiche e l'attribuzione da parte del datore ai propri dipendenti di beni e servizi, rientranti nel concetto di welfare aziendale.

Nello specifico, l'istante (datore di lavoro) rappresentava di voler assegnare, grazie a innovative soluzioni informatiche e digitali offerte da un provider, i fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. La carta di debito attribuita ai dipendenti dell'istante (nominativa) può essere utilizzata da questi ultimi solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati e aderenti al circuito del provider, dell'assegnazione dei

**I voucher non devono essere monetizzabili cedibili o rappresentativi di denaro**

fringe benefit, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. La carta non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato, non è monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro è vietato un utilizzo promiscuo della carta, per finalità estranee alle politiche di welfare aziendale. La carta non sarebbe cedibile a terzi o commercializzabile. L'istante, dunque, chiedeva di confermare la qualificazione della carta nominativa come voucher cumulativo (articolo 6, comma 2, del Dm 25 marzo 2016) e, per l'effetto, di considerare i valori in essa contenuti esenti ai fini del reddito di lavoro dipendente nel rispetto della soglia riservata ai fringe benefit: oggi 1.000 euro annui, innalzato a 2.000 per i dipendenti con figli a carico.

Nell'accogliere l'istanza, l'amministrazione ha ricordato che i fringe benefit possono essere assegnati anche tramite voucher cumulativi, purché siano nominativi, non siano monetizzabili, cedibili o rappresentativi di danaro. Tali voucher possono rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio a un'elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel «carrello della spesa», per un valore non eccedente il limite di esenzione (circolare 28/2016).

Inoltre, considerando l'avvento di nuove soluzioni tecnologiche, l'ufficio ha ammesso la fruizione di beni e servizi anche attraverso uno specifico circuito elettronico (risposta a interpello 273/2019). Pertanto, sulla scorta dei vincoli indicati nell'istanza, la carta nominativa ben può qualificarsi come voucher cumulativo e, dunque, l'importo utilizzato dai dipendenti per l'acquisto dei beni e servizi è irrilevante ai fini fiscali nei limiti di esenzioni previsti per i fringe benefit.

# Proroga Covid, confermati i limiti di operatività all'anno di imposta 2020

**Cgt Lombardia**

**A breve la Cassazione dovrebbe dare la posizione definitiva sulla questione**

**Massimo Romeo**

L'orientamento giurisprudenziale delle Corti di merito - che considera operativa la «proroga Covid» solo per gli atti in scadenza nell'anno d'imposta 2020 - è, altresì, confermato dal perfetto allineamento assunto dalla Direzione centrale dell'agenzia delle Entrate che ha invitato gli uffici tributari a non tenerne conto per gli atti non in scadenza nella già menzionata annualità. Così si è pronunciata la Cgt della Lombardia con la sentenza n. 3180 del 6 dicembre 2024 (presidente Evangelista, estensore Alberti).

Una società di capitali impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato, per l'annualità 2016, la maggiore Imu con riferimento ad immobili oggetto di accertamenti catastali e rettifica della classificazione (da E/9 a D/8), con conseguente perdita dell'esenzione d'imposta. La difesa della contribuente eccepeva preliminarmente l'intervenuta decadenza del Comune in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 25 marzo 2022 e, pertanto, oltre il termine scaduto al 31 dicembre 2021, a nulla rilevando, a suo dire, la proroga di ulteriori giorni 85 introdotta a seguito dell'emergenza Covid poiché operante con esclusivo riferimento ai termini in scadenza entro l'anno 2020. Peraltro, faceva presente come la proroga in parola non facesse riferimento genericamente agli «Enti impositori» (tra i

quali rientrano certamente anche gli Enti territoriali per i tributi di loro competenza) ma alle sole agenzie fiscali. I giudici di primo grado respingevano l'eccezione preliminare e anche, nel merito, il ricorso ritenendo corretta l'attribuzione della categoria D/8 in quanto trattavasi di immobili con destinazione commerciale.

Di diverso avviso i giudici d'appello che hanno accolto l'eccezione preliminare di decadenza ritenendo «irragionevole» ed «illogica» la pretesa dell'Ente impositore di far valere l'operatività della proroga di 85 giorni con efficacia generalizzata ovvero oltre l'anno d'imposta 2015. A conforto non solo l'orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza delle Corti di merito (inter alia, sentenza n. 2329 del 4 settembre 2024 della Cgt II Lombardia), ma anche il perfetto allineamento assunto dalla Direzione Centrale delle Entrate che ha invitato gli Uffici tributari a non considerare più l'operatività della proroga, ritenuta valida esclusivamente per l'anno d'imposta 2020 e, dunque, per le scadenze entro tale annualità maturate. Secondo l'orientamento giurisprudenziale territoriale prevalente, accogliere la tesi a favore di una proroga generalizzata tradirebbe la stessa ratio legis ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'emergenza epidemiologica e, dall'altro, non intralciare l'attività degli enti impositori. Si ricorda che sulla questione dovrebbero intervenire a breve i giudici di legittimità, «chiamati in causa» dal rinvio pregiudiziale disposto dalla Cgt di primo grado di Gorizia con due ordinanze gemelle del 13 e del 18 novembre scorso (si veda «Accertamenti sospesi per Covid, sull'estensione parola alla Cassazione» e «Proroga Covid in fuorigioco per le annualità di passaggio»).

800 911 959
Gruppo Dylog-Bufferetti
rifiutiguru.it

## Il nuovo decreto sui rifiuti è un rompicapo?

### Falla semplice con Rifiuti Guru.

**Rapido, intuitivo e semplice è il primo software già pronto al RENTRI per gestire i rifiuti aziendali, le scadenze normative e la dichiarazione MUD.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA